

## **TI\_GERICHTE 16.2001.94 vom 17. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2001.94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.94)

FR: TI\_GERICHTE 16.2001.94 du 17 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 16.2001.94 del 17 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.04.2002  
16.2001.94

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00094 Lugano 17 aprile 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani Segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 dicembre 2001 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° marzo 2001 da \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, esaminati agli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 1° marzo 2001 \_\_\_\_\_ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'360.– oltre spese e tassa di diffida, corrispondenti al premio rivendicato nei confronti di quest'ultimo sulla base del contratto di assicurazione infortuni dallo stesso concluso, scaduto il 1° gennaio 2000; che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 15 marzo 1996; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'esigibilità del credito rivendicato dall'istante; che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza; che con il presente tempestivo ricorso \_\_\_\_\_ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenuto esigibile il premio rivendicato dall'istante, nonostante questa avesse disdetto il contratto già a far tempo dal 1° gennaio 1999; che al ricorso controparte non ha formulato osservazioni; che secondo l'art. 97 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC); che trattandosi di una persona giuridica, qual'è in concreto l'\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, essa agisce per mezzo dei suoi organi, iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC); che nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio è emerso che le persone che hanno sottoscritto l'istanza alla Pretura, tali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, non sono iscritte a registro e non sono pertanto legittimate a vincolare né individualmente, né collettivamente la \_\_\_\_\_; che, ancorché il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui

anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti ( Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, ad art. 142, m. 4); che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera constatare la nullità dell'istanza 1° marzo 2001 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in particolare della sentenza; che al ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. L'istanza 1° marzo 2001 di \_\_\_\_\_ è nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di \_\_\_\_\_ la quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 30.– per questa sede. 3. Intimazione a : – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.